

Soci

GIGETTO FURLOTTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FABRIZIO PIZZOLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

ANDREA PELLEGRINO
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

LUCA MONTALI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

FEDERICO BOTTRIGHI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

PAOLO PERCALLI
Consulente del Lavoro
Conciliatore Professionale

PAOLO DELIETI
Avvocato

ANGELICA CISARRI
Avvocato

Associati

LETIZIA BELLÌ
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

MARTA VITALI
Consulente del Lavoro

MASSIMO ZERBINI
Avvocato

FILIPPO MATTIOLI
Avvocato

FILIPPO CALLEGARO
Avvocato

Consulenti

FRANCESCA SANTINI
Consulente del Lavoro

OGGETTO: Operazioni con l'estero – esterometro, reverse charge e fatturazione elettronica

Il DL 146/2021 ha differito all'01.07.2022 le nuove modalità di comunicazione dei dati relativi alle operazioni avvenute con soggetti non stabiliti (c.d. *esterometro*), originariamente introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 a partire dall'01.01.2022.

Operazioni effettuate fino al 30.06.2022

Le informazioni relative alle operazioni transfrontaliere registrate fino al 30.06.2022 potranno ancora essere trasmesse, con periodicità trimestrale, inviando all'Agenzia delle Entrate un unico file cumulativo per il primo trimestre entro il 02.05.2022¹, mentre per il secondo trimestre entro il 22.08.2022².

Resta, ovviamente, ancora la facoltà di adottare le nuove modalità (vedi oltre).

Operazioni effettuate dal 01.07.2022

La comunicazione delle operazioni effettuate dal 01.07.2022 con controparti non stabilite in Italia sarà effettuata *esclusivamente* mediante il Sistema di Interscambio (SdI), trasmettendo i dati in formato XML, con le stesse modalità attualmente previste per l'invio delle fatture elettroniche³, e dovrà avvenire:

- per le operazioni attive, entro 12 giorni dalla data di effettuazione della cessione o prestazione in caso di fattura immediata o entro il giorno 15 del mese successivo a quello di esecuzione dell'operazione in caso di fattura differita;
- per le operazioni passive⁴, entro il giorno 15 del mese successivo⁵ a quello in cui si è verificato l'evento indicato nella tabella seguente:

¹ Il 30.04.22 cade di sabato.

² Il 31.07.22 cade di domenica e dal 01.08 opera la c.d. "proroga di Ferragosto".

³ Art. 1, co. 3-bis, Dlgs 127/15, come modificato dall'art. 1, co. 1103, L. 178/20.

⁴ L'art. 17, co. 2, DPR 633/72 per gli acquisti da soggetti UE rinvia alle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, DPR 331/93, mentre per quelli da soggetti extra-UE si deve far riferimento ai termini ordinariamente previsti per le operazioni "interne".

⁵ Se l'invio avviene entro la fine del mese, il contribuente potrà avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati.

Operazione	Fornitore Intra UE	Fornitore Extra UE
Prestazioni di servizi	Ricevimento della fattura	Effettuazione dell'operazione (ultimazione della prestazione, o pagamento se antecedente, per i servizi <i>generici</i> e pagamento per quelli <i>specifici</i>)
Acquisti di beni	Ricevimento della fattura	Accettazione della bolletta doganale ⁶
Acquisti di beni già presenti in Italia	Ricevimento della fattura	Consegna o spedizione ⁷

Si specifica che, a differenza di quanto previsto per le operazioni intracomunitarie, gli adempimenti da porre in essere (emissione e registrazione dell'autofattura) in caso di prestazioni di servizi ricevute da fornitori extra-UE non sono normalmente condizionati dal momento di ricezione del documento emesso dal fornitore estero. Infatti, è necessario avere contezza del momento di effettuazione dell'operazione al fine di determinare i termini entro cui procedere con l'emissione dell'autofattura⁸. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per ragioni di certezza e semplificazione, è possibile assumere il momento di ricezione della fattura quale indice di effettuazione dell'operazione anche per tali operazioni⁹.

Fatturazione e integrazione analogiche ancora possibili

Esterometro e fatturazione rimarranno, anche dall'01.07.2022, due adempimenti distinti: sarà, infatti, possibile continuare a gestire i documenti esteri (sia attivi che passivi) in modalità "cartacea", salvo poi adempiere all'obbligo di trasmissione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a tali operazioni utilizzando il tracciato XML previsto per la fattura elettronica¹⁰.

Ad esempio, nel caso di acquisto da un soggetto extra-UE (non stabilito in Italia) di un bene che si trova già nel territorio dello Stato, il cessionario dovrà:

- emettere autofattura (cartacea) entro 12 giorni dalla consegna/spedizione del bene (in caso di fattura immediata);
- trasmettere il flusso dei dati per l'esterometro entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (consegna/spedizione del bene).

Se, invece, si intende abbandonare l'uso della carta, sarà necessario trasmettere il file XML (che assolve sia gli obblighi di fatturazione, integrazione, autofatturazione che quello dell'esterometro) nel rispetto del termine che (fra i due) risulta più stringente in base alla specifica situazione (nell'esempio proposto entro i 12 giorni dalla consegna/spedizione).

⁶ Si ricorda che le operazioni documentate da bolletta doganale sono comunicate facoltativamente.

⁷ Salvo posticipazione degli effetti traslativi della proprietà.

⁸ Art. 21, co.4, lett. d), DPR 633/72.

⁹ Circolare 35/E/12 e 16/E/13, § 2.3.

¹⁰ "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" e specifiche tecniche 1.7.

Conservazione dei documenti esteri

Con riferimento alle fatture emesse, l’Agenzia delle Entrate ha affermato¹¹ che qualora si sia scelto di utilizzare il SdI, per i documenti con <CodiceDestinatario> “XXXXXXX”, l’originale della fattura sarà quello veicolato tramite tale sistema, ossia il documento elettronico che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

Tuttavia, si consiglia di conservare anche una copia del documento inviato al cliente estero, il quale dovrà sempre e comunque ricevere la fattura cartacea.

Per il lato passivo, invece, dovranno essere conservati i documenti cartacei ricevuti dai fornitori esteri, mentre per le rispettive integrazioni/autofatturazioni occorrerà rifarsi alla modalità scelta: se analogica allora si dovranno conservare i documenti cartacei (e non il tracciato XML inviato per adempiere alla comunicazione c.d. esterometro), se tramite SdI sarà il file XML inviato utilizzando uno dei codici TD17, TD18 o TD19 a dover essere conservato.

Tipi documento nelle operazioni con l’estero

Per le operazioni attive si utilizzano i codici “Tipo documento” corrispondenti all’operazione effettuata: ad es. TD01 per la fattura ordinaria, TD24 per la fattura differita e TD26 per la fattura di cessione di beni ammortizzabili.

Per le operazioni passive, invece, i codici da utilizzare sono quelli indicati nella tabella seguente.

Codice	Descrizione	Utilizzo
TD17	Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero	Acquisti di servizi (generici e non generici) presso prestatori Ue o extra-Ue (inclusi quelli presso fornitori della Città del Vaticano o della Repubblica di San Marino)
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Acquisti intracomunitari di beni, inclusi quelli con introduzione dei beni in un deposito Iva
TD19	Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, co. 2, DPR 633/72	Acquisti presso fornitori Ue o extra-Ue di beni che si trovano già in Italia Acquisti presso fornitori della Città del Vaticano e della repubblica di San Marino ¹² Acquisti presso soggetti non stabiliti, di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito iva (articolo 50-bis, comma 4, lettera c), DI 331/1993) Acquisti presso soggetti non stabiliti di beni (o di servizi su beni) che si trovano all’interno di un deposito Iva (si indica il codice natura N3.6). Acquisti, presso un soggetto non stabilito, di beni situati all’estero effettuato da un soggetto passivo italiano. In questo caso l’operazione non è rilevante ai fini Iva in Italia, per cui va indicato il codice natura N2.2 ¹³

¹¹ Telefisco 2019.

¹² Almeno fino all’entrata in vigore dell’obbligatorietà della fatturazione elettronica per le cessioni di beni da e verso la repubblica di San Marino (1° luglio 2022).

¹³ Secondo l’Agenzia (Circolare 14/E/2019), l’autofattura è richiesta anche per le operazioni extraterritoriali, soluzione non perfettamente in linea con le disposizioni del DPR 633/72.

Inversione contabile per le operazioni passive

L'art. 17 c. 2 del DPR 633/72 stabilisce che il meccanismo del *reverse charge* si rende applicabile a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia effettuate da un soggetto passivo non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato nei confronti di un soggetto passivo stabilito il quale, in qualità di debitore dell'imposta, è tenuto ad assolvere il tributo mediante integrazione della fattura, qualora il fornitore sia stabilito in un altro Stato UE, o mediante emissione di autofattura, qualora il fornitore sia stabilito in uno Stato extra-UE.

Inversione contabile per acquisti da soggetti UE

I file XML con codici <TipoDocumento> TD17 o TD18 devono essere compilati nel modo seguente.

Campo	Compilazione
1.2 <CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore UE che ha emesso la fattura con l'identificativo Paese
1.4 >CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente tenuto all'integrazione della fattura
2.1.1.3 <Data>	Data di ricezione della fattura (ovvero una data ricadente nel mese di ricezione della fattura)
2.1.1.4 <Numero>	Numerazione ad hoc
2.1.6 <DatiFattureCollegate>	Estremi della fattura di riferimento e, se disponibili, dell'IdSdl attribuito al documento estero dal Sdl
2.2.1.11 <PrezzoTotale>	Imponibile presente nella fattura ricevuta dal cedente/prestatore UE
2.2.1.12 <AliquotaIVA>	Aliquota Iva a cui è soggetta l'operazione o codice natura in caso non si tratti di operazione imponibile.
2.2.2.6 <Imposta>	Imposta dovuta

Inversione contabile per acquisti da soggetti extra-UE

I file XML con codici <TipoDocumento> TD17 o TD19 devono essere compilati nel modo seguente.

Campo	Compilazione
1.2 <CedentePrestatore>	Dati del cedente/prestatore estero che ha emesso la fattura con l'identificativo Paese
1.4 >CessionarioCommittente>	Dati del cessionario/committente tenuto all'emissione della autofattura
2.1.1.3 <Data>	Data di effettuazione dell'operazione intercorsa con il fornitore extra-UE (o adottando la semplificazione dell'Agenzia, la data di ricezione della fattura)
2.1.1.4 <Numero>	Numerazione ad hoc
2.1.6 <DatiFattureCollegate>	Estremi della fattura di riferimento e, se disponibili, dell'IdSdl attribuito al documento estero dal Sdl
2.2.1.11 <PrezzoTotale>	Imponibile presente nella fattura ricevuta dal cedente/prestatore extra-UE
2.2.1.12 <AliquotaIVA>	Aliquota Iva a cui è soggetta l'operazione o codice natura in caso non si tratti di operazione imponibile.
2.2.2.6 <Imposta>	Imposta dovuta

Imposta di bollo sulle fatture estere

Se nel tracciato XML, inviato al fine di comunicare i dati delle operazioni transfrontaliere, viene valorizzato con "SI" il campo "Bollo virtuale", l'Agenzia delle Entrate ne terrà conto al fine del calcolo dell'imposta di bollo da pagare, includendo tali operazioni nell'elenco A (non modificabile).

Tuttavia, l'Agenzia nell'elaborare l'elenco B (che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l'assoggettamento a bollo, ma che non riportano l'indicazione prevista) non tiene conto di tutti i documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere che riportano nel campo <CodiceDestinatario> il valore "XXXXXXX".

Regime sanzionatorio

In caso di omessa/errata trasmissione dei dati delle operazioni da/verso soggetti esteri, si applica la sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura nel limite massimo di 400 euro per ciascun mese.

La sanzione è ridotta alla metà entro il limite di 200 euro per ciascun mese se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

È inoltre possibile regolarizzare le sanzioni tramite il ravvedimento operoso e per espressa previsione non è applicabile l'istituto del cumulo giuridico.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento a riguardo.

Luca Montali

Integrazione - Autofatturazione

Codice	Tipo documento	Operazione sottostante	Momento di effettuazione	Termine per l'integrazione/emissione autofattura	Termine di registrazione	Termine di invio	Obbligo trasmissione SDI	Rigo dichiarazione Iva
TD16 (Integrazione cartacea, invio xml facoltativo)	Integrazione fattura reverse charge interno	Beni o servizi soggetti a RC interno (integrazione) la cui relativa fattura è emessa utilizzando uno dei sottocodici di N6		Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento	No	VJ6-VJ8, VJ10-VJ17
TD17	Integrazione per acquisto di servizi da fornitore UE	Servizi fatturati da un fornitore UE (integrazione)	Rileva l'ultimazione della prestazione o maturazione del corrispettivo se la prestazione ha carattere periodico o continuativo. Se il pagamento è antecedente a detti momenti, vale la data di pagamento. Non rileva la data di ricevimento della fattura, anche se essa costituisce un indizio circa l'intervenuta ultimazione della prestazione.	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento	Si	VJ3
	Autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra UE	Servizi fatturati da un fornitore extra UE (autofattura)	Nel caso di acquisti di servizi diversi da quelli generici rileva il pagamento della prestazione o emissione della fattura.	Autofattura emessa entro il 15 del mese successivo all'effettuazione	Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione			
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Beni fatturati da un fornitore UE (integrazione) e provenienti da un paese UE	Inizio del trasporto o se precedente emissione della fattura (non rileva il pagamento di acconti)	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento	Si	VJ9
TD19	Integrazione per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE ex art. 17, co. 2, Decreto Iva (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari)	Beni già presenti nel territorio nazionale fatturati da un fornitore UE (integrazione) o extra UE (autofattura) senza stabile organizzazione in Italia. Beni acquistati da San Marino/Vaticano (fino all'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica)	Consegna o spedizione ovvero, se antecedente, emissione della fattura o pagamento del corrispettivo	Integrazione nel mese di ricezione della fattura	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento	Si	VJ3
	Autofattura per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore extra UE ex art. 17, co. 2, Decreto Iva (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari)	Beni già presenti in Italia acquistati da soggetti non stabiliti con introduzione in un deposito Iva (art. 50-bis, co. 4, lett. c), Decreto Iva), oppure per acquisti da soggetti non stabiliti di beni (o di servizi sui beni) che si trovano all'interno di un deposito Iva (natura 3.6) Beni situati all'estero acquistati da un soggetto non stabilito		Autofattura da emettere entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione	Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, ma con riferimento al mese di effettuazione			
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex art. 6, co. 8 e 9-bis, Dlgs 471/97 o art. 46, co. 5, Dl 331/93	Omessa fatturazione da parte del C/P o di ricezione di una fattura irregolare: emissione di autofattura per regolarizzare l'operazione, previo versamento dell'Iva con F24		Se non è stata ricevuta la fattura, entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione nazionale o entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'acquisto intracomunitario; Se la fattura è irregolare entro il trentesimo giorno successivo a quello della sua registrazione.	Entro il 15 del mese successivo a quello di regolarizzazione dell'operazione mediante emissione dell'autofattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro 4 mesi dalla data di effettuazione dell'operazione nazionale o entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'acquisto intracomunitario	Si	VF
TD21	Autofattura per splafonamento	Metodi per la regolarizzazione: - l'esportatore chiede al fornitore l'emissione di una nota di debito di sola Iva con riferimento alla fattura emessa erroneamente senza applicazione dell'imposta, dopodiché versa tramite F24 la sanzione ridotta e gli interessi; - l'esportatore emette un'autofattura, versa l'iva con sanzioni e interessi e annota la fattura nel registro degli acquisti trasmettendone copia all'Agenzia; - l'esportatore emette autofattura entro il 31/12 dell'anno di splafonamento, annota l'autofattura nei registri Iva vendite e Iva acquisti e assolve l'IVA in sede di liquidazione periodica rilevando la maggiore imposta derivante dall'autofattura emessa.		Nell'anno di splafonamento	Nell'anno di splafonamento	Termini ordinari rispetto alla data di emissione dell'autofattura	Si	VE25 e VF1-VF14
TD22	Estrazione beni da deposito Iva	Estrazione di beni (di provenienza UE o extra-UE) da un deposito Iva con assolvimento dell'imposta in capo al soggetto che procede all'estrazione: integrazione della fattura ricevuta da fornitore UE o emissione di autofattura nel caso di fornitore Extra UE.		Integrazione nel mese di estrazione dei beni o autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di estrazione dei beni	Entro il 15 del mese successivo a quello di regolarizzazione dell'operazione mediante emissione dell'autofattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento	Facoltativa quando l'operazione di immissione nel deposito o di vendita all'interno del deposito sono già documentate da bolletta doganale/fattura. <u>Obbligatoria</u> quando non c'è corrispondenza tra valore del bene ceduto all'interno del deposito e valore del bene estratto.	VJ2
TD23	Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva	Estrazione di beni (di provenienza nazionale) da un deposito Iva per essere utilizzato o commercializzato nel territorio dello Stato con emissione di autofattura e versamento dell'Iva tramite F24 da parte del soggetto che procede all'estrazione o in suo nome dal gestore del deposito		Integrazione nel mese di estrazione dei beni o autofattura entro il 15 del mese successivo a quello di estrazione dei beni	Entro il 15 del mese successivo a quello di regolarizzazione dell'operazione mediante emissione dell'autofattura, ma con riferimento al mese di ricezione	Entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento del documento		VF

Compilazione tracciato XML

Codice	Tipo documento	Cedente/ prestatore	Cessionario/ committente	Soggetto emittente	Data	Dettaglio linee	Dati fatture collegate	Numero
TD16 (integrazione cartacea, invio xml facoltativo)	Integrazione fattura reverse charge interno	Dati del fornitore (C/P) che ha emesso la fattura in reverse charge	Dati del cliente (C/C) che effettua l'integrazione	C/C	Data di ricezione della fattura in reverse charge (o comunemente una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore)	Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile	Riportare gli estremi della fattura di riferimento e l'IdSdi attribuito alla stessa dal SDI quando disponibile	Consigliabile utilizzare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>
TD17	Integrazione per acquisto di servizi da fornitore UE	Dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso	Dati del cliente residente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura	C/C	Data di ricezione (o comunemente una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero)	Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (es. N1 in caso esclusione ex art. 15, N2.1 se 7-quater, N3.4 nel caso di non imponibilità, N4 nel caso di esenzione, N2.2 in caso di acquisto di beni non rilevante ai fini Iva in Italia - Iva estera applicata)	Riportare gli estremi della fattura di riferimento e l'IdSdi attribuito alla stessa dal SDI quando disponibile	Consigliabile utilizzare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>
	Autofattura per acquisto di servizi da fornitore extra UE				Data di effettuazione dell'operazione			
TD18	Integrazione per acquisto di beni intracomunitari	Dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso	Dati del cliente residente che effettua l'integrazione	C/C	Data di ricezione (o comunemente una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero)	Indicazione dell'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e della relativa imposta calcolata dal C/C o della Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (es. N3.5 nel caso di acquisti non imponibili con uso del plafond, N3.6 nel caso di introduzione di beni in un deposito Iva a seguito di acquisto intra-UE, N4 nel caso di acquisti esenti)	Riportare gli estremi della fattura di riferimento e l'IdSdi attribuito alla stessa dal SDI quando disponibile	Consigliabile utilizzare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>
TD19	Integrazione per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore UE ex art. 17, co. 2, Decreto Iva (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari)	Dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso	Dati del cliente che effettua l'integrazione o emette l'autofattura	C/C	Data di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero (o comunemente una data ricadente nel mese di ricezione della fattura emessa dal fornitore estero)	Indicare l'imponibile presente nella fattura inviata dal C/P e la relativa imposta calcolata dal C/C o la Natura nel caso non si tratti di un'operazione imponibile (es. per i non imponibili con uso del Plafond occorre indicare N3.5, nel caso di acquisti da soggetti non stabili di beni già presenti in Italia con introduzione in un deposito IVA (articolo 50-bis, co. 4, lett. c) oppure per acquisti da soggetti non stabili di beni (o di servizi su beni) che si trovano all'interno di un deposito IVA occorre indicare la Natura N3.6, nel caso di acquisto di beni non rilevante ai fini IVA in Italia occorre indicare la Natura N2.2	Riportare gli estremi della fattura di riferimento e l'IdSdi attribuito alla stessa dal SDI quando disponibile	Consigliabile utilizzare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>
	Autofattura per acquisto di beni già presenti in Italia da fornitore extra UE ex art. 17, co. 2, Decreto Iva (non sono quindi importazioni o acquisti intracomunitari)				Data di effettuazione dell'operazione			
TD20	Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture ex art. 6, co. 8 e 9-bis, Dlgs 471/97 o art. 46, co. 5, Dl 331/93	Dati del fornitore che avrebbe dovuto emettere la fattura o l'ha emessa irregolare	Dati del soggetto che effettua la regolarizzazione o l'integrazione (cliente)	C/C	Data di effettuazione dell'operazione	Indicazione dell'imponibile non fatturato o dell'imponibile non indicato nella fattura irregolare e della relativa imposta calcolata dal C/C (o della Natura nel caso di non imponibilità o esenzione)	Indicare gli estremi della fattura di riferimento solo nel caso di emissione di una fattura irregolare da parte del C/P	Si potrà inserire una numerazione <i>ad hoc</i>
TD21	Autofattura per spiafonamento	Dati di colui che emette l'autofattura	Dati di colui che emette l'autofattura		Data di effettuazione dell'operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell'anno in cui si è verificato lo spiafonamento	Indicazione dell'ammontare eccedente il plafond e della relativa imposta	Indicare gli estremi della fattura di riferimento nel caso in cui l'esportatore emetta un'autofattura diversa per ogni fornitore; in alternativa, nel caso di un unico documento riepilogativo, indicare i dati delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori (anche in un allegato della fattura)	Consigliabile utilizzare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>
TD22	Estrazione beni da deposito Iva	Dati del fornitore estero con indicazione del paese di residenza dello stesso	Identificativo Iva del soggetto che effettua l'estrazione		Data di estrazione	Indicazione dell'imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito Iva (fattura, bolletta doganale, autofattura) e della relativa imposta calcolata dal C/C	In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata tramite Sdi, indicare l'IdSdi attribuito dal Sdi alla fattura ricevuta, se disponibile	Consigliabile utilizzare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>
TD23	Estrazione beni da deposito Iva con versamento dell'Iva	Dati del fornitore (italiano o estero) con indicazione del paese di residenza dello stesso	Identificativo Iva del soggetto che effettua l'estrazione		Data di estrazione	Indicazione dell'imponibile presente nel documento che certifica l'acquisto precedente all'estrazione dei beni dal deposito Iva (fattura o autofattura) e della relativa imposta calcolata dal C/C, aumentati in funzione del valore delle prestazioni di servizi effettuate sui beni all'interno del deposito	Indicare gli estremi del documento, emesso senza applicazione dell'Iva, che certifica l'acquisto immediatamente precedente all'estrazione (fattura o autofattura). In tutti i casi in cui la fattura di riferimento sia passata tramite Sdi, indicare l'IdSdi attribuito dal Sdi alla fattura ricevuta, se disponibile	Consigliabile utilizzare una numerazione progressiva <i>ad hoc</i>